

FISCO PRATICO

magazine

Sintesi Srl

38100 Trento Località Lamar di Gardolo, 81
Tel. 0461- 968.900 / 1 - Fax 0461- 968.989
Codice Fiscale, Partita Iva e Numero iscrizione
al Registro Imprese di Trento: 00 616 500 229
info@sintesiservizi.com
<http://www.sintesiservizi.com>

Marzo 2006

Anno III
N. 3

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

Appuntamenti del mese Marzo 2006

16 marzo
Giovedì

- Versamento Iva mese di febbraio 2006
- Versamento Iva su dichiarazione annuale relativa al 2005
- Versamento Ritenute fiscali
- Versamento Contributi previdenziali dipendenti e collaboratori
- Tassa annuale Libri contabili e sociali
- Invio dati delle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di febbraio 2006

20 marzo
Lunedì

- Presentazione elenchi Intra mese di febbraio 2006

31 marzo
Venerdì

- Privacy: termine per la redazione o l'aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS), nonché per l'adeguamento degli archivi sulla base di quanto imposto nell'allegato B D.Lgs 196/2003

Sommario

Pag. 1 Scadenze del mese

Pag. 2 Tassa annuale di vidimazione dei libri sociali.

Pag. 3 Rimborso del credito IVA da dichiarazione annuale

Pag. 4 *continua* - Rimborso del credito IVA da dichiarazione annuale

FISCO PRATICO

magazine

Marzo 2006

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

Tassa annuale di vidimazione dei libri sociali

Premessa

Le società di capitali sono tenute al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali.

Soggetti obbligati

Sono obbligati al versamento suddetto le società di capitali e precisamente: **Spa, Srl e Sapa**.

Sono obbligate al versamento anche:

- le società sopra indicate in **liquidazione ordinaria**;
- le società sottoposte a **procedure concorsuali** (con esclusione delle società fallite).

Soggetti esonerati

Sono esonerati dal versamento in questione:

- Le **società cooperative**;
- Le **società di mutua assicurazione**;
- I **consorzi** che non hanno assunto la forma di società consortili
- Le **società di capitali dichiarate fallite**.
- Altri tipi di società

Scadenza versamento

La scadenza del versamento è fissata al:

16 marzo 2006

Importi dovuti

La tassa è dovuta in misura forfetaria, indipendentemente dal numero di libri sociali e dalle pagine complessive.

L'importo da versare varia a seconda dell'ammontare del **capitale sociale esistente al primo gennaio 2006**:

- Se il capitale sociale all'1 gennaio 2006 è

inferiore o uguale a Euro 516.456,90, la tassa dovuta è pari a **Euro 309,87**;

- Se il capitale sociale all'1 gennaio 2005 è superiore a Euro 516.456,90, la tassa dovuta è pari a **Euro 516,46**.

Non assumono rilevanza le variazioni di capitale intervenute successivamente alla data del primo gennaio 2006.

Modalità di versamento

Il versamento dovuto per il 2006 deve essere effettuato **tramite modello F24**, sul quale riportare:

- Codice tributo: **7085**
- Periodo di riferimento: **2006**

Compensazione del tributo

L'importo della tassa in esame **può essere compensato** sul mod. F24 con eventuali crediti disponibili.

Si ricorda che è necessario presentare il mod. F24 anche se "a zero".

Ravvedimento operoso

L'omesso versamento della tassa in esame comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa **dal 100 % al 200 %** della tassa stessa.

Al fine di evitare la sanzione piena è possibile sanare l'omesso versamento con lo strumento del **ravvedimento operoso**.

L'utilizzo di tale strumento consente il versamento di una sanzione ridotta pari a:

- **3,75 %** se il ravvedimento è effettuato **entro il 15 aprile 2006**;
- **6 %** se il ravvedimento operoso è effettuato nel periodo **dal 16 aprile 2006 al 16 marzo 2007**.

Non è possibile sanare l'omesso versamento tramite ravvedimento operoso oltre 1 anno dalla scadenza del termine.

FISCO PRATICO

magazine

Marzo 2006

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

Rimborso del credito IVA da dichiarazione annuale

Quando è possibile chiedere il rimborso

E' consentito richiedere il rimborso in sede di dichiarazione annuale **esclusivamente** nei seguenti casi:

- 1) quando il credito risultante dalla dichiarazione **superi Euro 2.582,28**, in uno qualsiasi dei seguenti casi:
 - a) quando il contribuente effettua esclusivamente o prevalentemente operazioni soggette ad **iva con aliquote inferiori rispetto a quelle relative agli acquisti** e alle importazioni; in tal caso occorre che l'**aliquota media** degli acquisti (comprese le spese generali) sia superiore alla aliquota media delle vendite **maggiorata del 10%**; nel calcolo non si tiene conto di acquisti, importazioni e vendite dei beni ammortizzabili, né delle operazioni non imponibili; si tiene invece conto delle operazioni effettuate con il sistema del reverse charge nell'ambito del regime speciale dell'oro;
 - b) quando il contribuente effettua operazioni **non imponibili** (esportazioni e simili, cessioni intraCEE) per un ammontare **superiore al 25%** dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
 - c) limitatamente all'iva relativa all'acquisto o all'importazione, anche attraverso leasing, di **beni ammortizzabili**, nonché di beni e servizi per **studi e ricerche**; al raggiungimento del limite di Euro **2.582,28** concorre anche l'iva sugli acquisti effettuati in anni precedenti, purché riportata a credito e non richiesta a rimborso;
 - d) quando il contribuente effettua prevalentemente operazioni non soggette all'imposta in quanto **non effettuate nel territorio dello Stato italiano** ;
 - e) quando il contribuente è un **soggetto non residente in Italia**, senza stabile organizzazione in Italia, direttamente identificato, ovvero che si avvale per i propri adempimenti iva di un **rappresentante residente in Italia**;

- 2) indipendentemente dai casi sopra elencati, quando dalle dichiarazioni dei **due anni precedenti** risultino eccedenze detraibili; in tal caso il rimborso può essere chiesto per un ammontare non superiore alla **minore delle eccedenze** (dei due predetti anni e dell'anno oggetto di dichiarazione);
- 3) in caso di **cessazione di attività**.

Beni ammortizzabili: acquisti esclusi

Non sono considerati equivalenti agli acquisti di beni ammortizzabili, e **non consentono** quindi la richiesta del rimborso IVA, i seguenti casi:

- acquisto di **terreni edificabili**;
- **acconto del corrispettivo** pagato dal promissario acquirente in sede di contratto preliminare;
- sulle spese sostenute per il **miglioramento, trasformazione ed ampliamento di beni di terzi**, concessi in uso o in comodato, qualora non suscettibili di autonoma utilizzabilità.

Richiesta del rimborso: modalità e termini

Il contribuente può richiedere il rimborso del credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale a decorrere **dal 1° febbraio** dell'anno successivo a quello di riferimento ed **entro il termine di presentazione della dichiarazione** annuale (31 ottobre successivo all'anno di riferimento), presentando direttamente **al concessionario una apposita istanza**.

Il rimborso viene erogato dal concessionario fino al limite di **Euro 516.456,90** (importo comprensivo del credito compensato). La parte eccedente può essere rimborsata dalla Agenzia delle Entrate e richiede, in genere, tempi più lunghi.

Obbligo della garanzia

Per ricevere il rimborso Iva il contribuente deve presentare entro 40 giorni dalla presentazione dell'istanza una **garanzia di durata pari a 3 anni**, ovvero se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento, di ammontare pari all'**importo del rimborso** maggiorato degli **interessi** calcolati dalla data del rimborso al termine di decadenza dell'accertamento.

FISCO PRATICO

magazine

Marzo 2006

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

continua - Rimborso del credito IVA da dichiarazione annuale

La garanzia può essere costituita da **cauzione in titoli**, ovvero **fidejussione** (o polizza fidejussoria) conforme allo specifico modello ministeriale. Viene escluso dal computo della garanzia un importo pari al 10 % dei complessivi versamenti eseguiti nei 2 anni precedenti dal contribuente sul conto fiscale.

Esclusione obbligo della garanzia

La prestazione della garanzia è esclusa per i rimborsi spettanti nei **casi prima indicati** sub a)-b)-d), e precisamente:

- operazioni attive soggette ad iva con aliquote inferiori rispetto a quelle relative agli acquisti (confronto tra **aliquote medie**);
- operazioni **non imponibili** per un ammontare **superiore al 25 %** dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
- prevalenza di operazioni non soggette all'imposta in quanto **non effettuate nel territorio** dello Stato.

Devono tuttavia sussistere le seguenti **condizioni**:

- attività d'impresa **esercitata da almeno 5 anni**;
- assenza di avvisi di accertamento** o rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una maggiore imposta dovuta (differenza tra Iva accertata e dichiarata) superiore:
 - **al 10 % dell'Iva dichiarata**, se l'importo dichiarato è non superiore a euro 51.645,69;
 - **al 5 % dell'Iva dichiarata**, se l'importo dichiarato è superiore a euro 51.645,69 ma non euro 516.456,90;
 - **all'1 % dell'Iva dichiarata**, o comunque a euro 51.645,69, se l'importo dichiarato è superiore euro 516.456,90.
- presentazione di una **dichiarazione sostitutiva** di atto notorio **attestante che**:
 - il **patrimonio netto** non è diminuito, rispetto all'ultimo bilancio approvato, di oltre il 40 %; la consistenza degli **immobili** non si è ridotta, rispetto all'ultimo bilancio approvato, di oltre il 40 % per cessioni (escluse quelle effettuate nella normale gestione dell'attività; **l'attività non è cessata** ne si è ridotta per effetto di **cessione di azienda** o

- ramo aziendale compresi nell'ultimo bilancio approvato;
- nell'anno precedente la richiesta di rimborso, non risultano **cedute azioni** o quote per ammontare superiore al 50 % del capitale sociale (per società di capitali non quotate);
- sono stati **eseguiti i versamenti** dei contributi previdenziali e assicurativi.

L'ammontare del rimborso erogabile senza garanzia non può comunque superare l'importo della media dei versamenti effettuati sul conto fiscale nel biennio precedente.

Per i rimborsi di importo **non superiore a euro 5.164,57** le garanzie non sono comunque obbligatorie.

Garanzia per PMI e gruppi di società

Le garanzie richieste per il rimborso possono essere prestate:

- **per le piccole e medie imprese**: dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi;
- **per i gruppi di società** con patrimonio superiore a euro 258.228.449,54: dalla società capogruppo o controllante.

Interessi

Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi, con decorrenza **dal novantesimo giorno successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione e fino al giorno in cui il credito viene rimborsato, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi 15 giorni.

Ritardo nel rimborso degli interessi

Nell'ipotesi di **ritardato rimborso**, ovvero quando il concessionario, per carenza di fondi disponibili, non sia in grado di effettuare, in tutto o in parte, il rimborso richiesto nel termine di sessanta giorni, il contribuente può richiedere il rimborso dei relativi interessi presentando un'apposita **separata richiesta**. Tali interessi vanno **calcolati solo sul capitale**. Il periodo di sessanta giorni entro i quali va effettuata di regola l'erogazione del rimborso non è in ogni caso produttivo di interessi.